



Città metropolitana  
di Venezia

Regolamento per il funzionamento  
della Commissione consultiva  
prevista dall'art. 12  
della l.r. 30.07.1996, n. 22

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA**  
**PREVISTA DALL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 30.07.1996, N.22**

art.1

Composizione e funzionamento

1. La Commissione Consultiva prevista dalla legge regionale 30.07.1996 n.22 avente per oggetto “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra” è composta a norma dell’art. 12-2° comma:
  - a) dal Sindaco metropolitano o un suo delegato, che la presiede;
  - b) da un rappresentante dei comuni designato dall’associazione nazionale comuni italiani;
  - c) da un rappresentante designato unitariamente dalle associazioni di categoria;
  - d) ABROGATO
  - e) un rappresentante delle associazioni degli utenti.
2. Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente della struttura competente in materia di trasporti dell’Ente.
3. La Commissione è nominata con decreto del Sindaco metropolitano, dura in carica sino al termine del mandato del Sindaco ed è prorogata fino al nuovo insediamento dello stesso che procederà alla nuova nomina e può avvalersi, a norma dell’art.12-3° comma- della l.r.22/96, della consulenza di studiosi ed esperti dei trasporti e del traffico. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti supplenti. Il segretario della Commissione è designato con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell’Ente.
4. Le riunioni della Commissione sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le convocazioni con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno deve essere inviata ai componenti dalla Commissione almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione, a mezzo lettera raccomandata A.R. , telegramma o telefax, salvo i casi d’urgenza per cui tale termine viene ridotto a tre giorni.
6. La decadenza da componente della Commissione viene dichiarata con decreto motivato del Sindaco metropolitano:
  - a) Per mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;
  - b) Su richiesta degli organismi ed enti rispettivamente designati, previsti dal presente articolo.
7. Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza, per la giornata di seduta, di importo pari a euro 65, indicizzato annualmente secondo l’indice ISTAT FOI, con arrotondamento all’unità più prossima.

art.2

Compiti

1. La Commissione Consultiva esprime il proprio parere in ordine a :
  - a) l’approvazione dei regolamenti comunali e le relative modifiche riguardanti i servizi pubblici non di linea;
  - b) l’adozione di norme regolamentari che comprendano la determinazione dei requisiti di idoneità morale e professionale per l’esercizio da accertare ai fini dell’iscrizione al ruolo, non che la determinazione dei criteri e delle modalità per l’ammissione all’esame di idoneità e per l’espletamento dello stesso;
  - c) l’adozione di norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio nelle zone caratterizzate da intensa conurbazione, individuate secondo i criteri di cui all’articolo 6, comma 2 della l.r. 22/96;
  - d) la decisione dei ricorsi attraverso i provvedimenti comunali di revoca sospensione e diniego delle licenze e delle autorizzazioni.
2. I pareri richiesti alla Commissione di cui al comma precedente devono essere espressi entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.